



SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ ENERGIE LOCALI SRL

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del Direttore del Settore Servizi Economico Finanziari che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lettere e) e g) del D.Lgs. 267/2000 (organizzazione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, indirizzi alle aziende pubbliche);
- visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00;

DELIBERA

- 1) di procedere allo scioglimento anticipato ed alla conseguente messa in liquidazione di Energie Locali Srl, ai sensi dell'art. 2484 e ss. C.C.;
- 2) di dare indirizzo a che la liquidazione sia svolta da un solo liquidatore;
- 3) di avviare fin da subito i contatti con la Consip S.p.A. per la copertura del servizio di illuminazione pubblica a decorrere dalla chiusura definitiva del contratto di servizio con Energie Locali Srl;
- 4) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata alla decisione conforme degli altri Comuni soci, essendo statutariamente richiesto il voto unanime in sede assembleare;
- 5) di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

La delibera è stata approvata all'unanimità dei votanti, con i voti favorevoli dei gruppi: PD, SEL, IDV, FED.SIN., M5S (+ 1 astenuto), PDL. Astenuti: SESTO N. CUORE, GIOV.SESTESI.



SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ ENERGIE LOCALI SRL

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la relazione del Direttore del Settore Servizi Economico Finanziari che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- dato atto della competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 42, c. 2, lettere e) e g) del D.Lgs. 267/2000 (organizzazione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, indirizzi alle aziende pubbliche);
- visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- richiamato l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00;

DELIBERA

- 1) di procedere allo scioglimento anticipato ed alla conseguente messa in liquidazione di Energie Locali Srl, ai sensi dell'art. 2484 e ss. C.C.;
- 2) di dare indirizzo a che la liquidazione sia svolta da un solo liquidatore;
- 3) di avviare fin da subito i contatti con la Consip S.p.A. per la copertura del servizio di illuminazione pubblica a decorrere dalla chiusura definitiva del contratto di servizio con Energie Locali Srl;
- 4) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata alla decisione conforme degli altri Comuni soci, essendo statutariamente richiesto il voto unanime in sede assembleare;
- 5) di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.



Settore Servizi Economico Finanziari

RELAZIONE

La proposta in oggetto rientra nell'attività prevista dal programma 1 "Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo" della Relazione Previsionale e Programmatica per il periodo 2012/2014 e risulta coerente con il Piano dettagliato degli obiettivi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 119 del 17/4/2012.

Premesso che:

- i Comuni di Sesto San Giovanni e Paderno Dugnano sono soci fondatori della società Energie Locali Srl, come da deliberazione consiliare n. 17 del 13/3/2006, società costituita in data 31/5/2006 con atto n. 22248 di rep. Notaio Fabiano ed affidataria in via diretta, ossia in assenza di procedura ad evidenza pubblica, del servizio di pubblica illuminazione;
- il Comune di Sesto San Giovanni detiene, ad oggi, una partecipazione pari al 47,5% del capitale sociale e il Comune di Paderno Dugnano detiene il 38,6% anche in forza del subentro nella società del Comune di Cormano, che ha acquisito una quota di partecipazione in Energie Locali Srl pari al 13,9%;

preso atto della distinzione tra servizio pubblico locale ed attività resa a favore della pubblica amministrazione (servizio strumentale), come tra l'altro definita nelle seguenti pronunce:

- TAR Lombardia, Milano, sez. I, 19 ottobre 2007 n. 6137 (La distinzione fra [attività] e concessione di pubblici servizi consiste nel fatto che mentre nella prima si prevede un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore ..., nella concessione la remunerazione del prestatore di servizi proviene non già dall'autorità pubblica interessata, bensì dagli importi versati dai terzi per l'utilizzo del servizio, con la conseguenza che il prestatore assume il rischio della gestione dei servizi in questione);
- Consiglio di Stato, Sez. V, 12 giugno 2009 n. 3766 (Possono definirsi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche regionali e locali, con esclusione dei servizi pubblici locali, tutti quei beni e servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei suoi fini istituzionali. Le società strumentali sono, quindi, strutture costituite per svolgere attività strumentali rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente e in via immediata esigenze generali della collettività);

considerato che:

- la pubblica illuminazione può essere configurata quale servizio pubblico locale in relazione alla definizione che della stessa dà il Decreto Ministero dell'Interno 28/05/1993 (Individuazione dei servizi locali indispensabili dei Comuni), e tenendo conto della giurisprudenza corrente (TAR Lombardia, Sez. Brescia, 27 dicembre 2007 n. 1373; TAR Lombardia – Sez. Milano, 9 gennaio 2007, n.4; TAR Sardegna n. 966 / 2009; TAR Emilia Romagna n. 460 / 2010; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 dicembre 2006 n. 7369; Consiglio di Stato, Sez. V, 25 novembre 2010 n. 8232), ma che, nel contempo, può affermarsi che il citato servizio abbia anche le caratteristiche proprie dell'attività strumentale non configurandosi un'utenza diffusa sul territorio pagatrice di prezzo o tariffa ed essendo il gestore esterno remunerato con corrispettivi comunali per l'esercizio e la manutenzione ordinaria (spese correnti per il Comune) nonché per i nuovi lavori e la manutenzione incrementativa del patrimonio (spese in conto capitale);
- il DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 135/2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (c.d. spending review bis)

(pubblicato in GU n. 156 del 6 luglio 2012, Suppl. Ordinario n.141), introduce una molteplicità di previsioni, in particolare ai seguenti commi 1 e 2 dell'articolo 4 (Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche), volte alla liquidazione delle società pubbliche, alla cessazione degli affidamenti diretti, al contenimento del numero dei componenti gli organi amministrativi esterni alla pubblica amministrazione, al contenimento dei costi di personale, di cui di seguito si riportano le più rilevanti:

"1. Nei confronti delle società controllate [dai Comuni] ..., che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:

a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;

b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni non rinnovabili a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.

2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale"

dato atto che Energie Locali Srl, anche in forza di quanto precisato da ultimo nel parere 30/8/2012 n. 291 della Corte dei Conti sez regionale di controllo per la Regione Piemonte, avendo ben più del 90% del proprio fatturato generato dai Comuni soci, indipendentemente dalla qualificazione della pubblica illuminazione quale servizio pubblico locale o meno, deve essere posta in liquidazione;

vista, inoltre, l'impossibilità manifestata dal Comune di Paderno Dugnano di mantenere la partecipazione in Energie Locali, in forza dell'art. 14, c. 32, del DL 78/2010, convertito in Legge 122 / 2010, come successivamente modificato ed integrato dall'art. 20, c. 13 Legge 111/2011 e dall'art. 16, c.13 DL 138/2011 convertito in Legge 148/2011, in base al quale i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società, fattispecie che interessa questo Comune, facendo quindi venir meno la convenienza di una gestione associata del servizio e richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 29/10/2012 del Comune di Paderno Dugnano di scioglimento e liquidazione di Energie Locali;

visto, in allegato al presente atto, il verbale (Allegato 1) della riunione dell'assemblea dei soci di Energie locali che ha condiviso all'unanimità degli stessi lo scioglimento anticipato della società e la conseguente messa in liquidazione anche alla luce della recente evoluzione normativa e del quadro di oggettiva incertezza gestionale collegata alla situazione economico – finanziaria dello Stato in generale, e dei Comuni in particolare, che inducono a non proseguire l'esperienza di una società affidataria diretta la quale, ancorché caratterizzata da una struttura più snella, richiede in ogni caso ai Comuni la copertura dei costi fissi di struttura;

ritenuto opportuno, anche in forza della relativa semplicità delle prospettive della liquidazione, oltre che in adesione ad un generale principio di contenimento delle spese, che la liquidazione sia condotta da un solo liquidatore (come del resto previsto dallo statuto sociale) e non da un collegio, cui non risulta necessario fornire particolari indirizzi sul piano amministrativo, fermi i doveri propri del liquidatore stesso sul piano civilistico, anche in relazione alla pressoché immediata cessazione degli affidamenti di gestioni alla società da parte dei Comuni;

richiamato lo statuto di Energie Locali Srl che prevede quanto segue:

- ex art. 29, lettera n), è oggetto di decisione dei soci ... lo scioglimento anticipato della Società;
- ex art. 60, la liquidazione della Società è affidata ad un [solo] liquidatore ...;
- ex art. 67, sino a quando i Comuni di Sesto San Giovanni, Paderno Dugnano e Cormano siano i soli comuni soci le deliberazioni assembleari di cui all'articolo 29 devono essere assunti con il



Settore Servizi Economico Finanziari

voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 90% del capitale sociale (ossia il voto favorevole di tutti i soci);

richiamato, inoltre, l'art.1, c. 7 del medesimo DL 95/2012, il quale prevede che i Comuni (tra altri soggetti), relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati;

rilevato che sempre la stessa norma prevede che la mancata osservanza delle disposizioni di cui al punto precedente rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale;

dato atto dell'opportunità di avviare fin da subito i contatti con la Consip S.p.A. per la copertura del servizio di illuminazione pubblica a decorrere dalla chiusura definitiva del contratto di servizio con Energie Locali Srl;

visto, infine, l'allegato verbale dell'Assemblea di Energie Locali del 3/10/2012 con particolare riferimento al punto 6), relativo alla proposta di impegno di ciascun Comune, per quanto di competenza e nell'ambito della normativa generale, a che esso ricerchi per il personale dipendente della società soluzioni professionali alternative;

tutto ciò premesso si propone:

- 1) di procedere allo scioglimento anticipato ed alla conseguente messa in liquidazione di Energie Locali Srl, ai sensi dell'art.2484 e ss. C.C.;
- 2) di avviare fin da subito i contatti con la Consip S.p.A. per la copertura del servizio di illuminazione pubblica a decorrere dalla chiusura definitiva del contratto di servizio con Energie Locali Srl.

Il Direttore
Dott.ssa Flavia Orsetti

Sesto San Giovanni, 31 ottobre 2012